



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

MINISTERO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO
SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VI – Gestione delle crisi in agricoltura

Alle Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano

All'ANIA – Associazione
nazionale fra le imprese
assicuratrici

Agli Organismi collettivi di difesa

e, pc all'IVASS

Trasmissione via PEC

Oggetto: Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2021 - Elementi informativi in merito all'introduzione della metodologia dei Valori Standard.

Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute in merito all'introduzione dei Valori Standard nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) 2021, si rappresenta quanto segue.

Come noto, nel PGRA 2021, a seguito della modifica al PSRN 2014-2020 approvata con decisione C(2020) 8978 dell'8 dicembre 2020, sono stati introdotti i Valori Standard quale metodologia per la determinazione del valore della produzione storica e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno con specifico riferimento alle sottomisure 17.1 e 17.2 del PSRN 2014-2020.

Tali Valori Standard sono, quindi, da ritenersi elemento necessario alla sola determinazione del sostegno pubblico. Al riguardo, relativamente alle produzioni agricole, sia vegetali che animali, non sarà pubblicato un decreto prezzi per la campagna assicurativa 2021 ma esclusivamente un decreto che approva i Valori Standard di riferimento per la medesima campagna.

Con riferimento alle polizze delle produzioni vegetali, come tra l'altro specificato all'art. 3 del PGRA 2021, le coperture assicurative seguitano a coprire la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa).

Ciò premesso, anche per il 2021 l'agricoltore può assicurarsi con le stesse modalità delle campagne precedenti; resta ferma, pertanto, la piena libertà di contrattazione tra operatori di settore e agricoltori/organismi collettivi di difesa nell'ambito del rapporto privatistico esistente tra gli stessi, senza tuttavia dimenticare che il valore assicurato non può eccedere il valore reale della produzione, in conformità alle disposizioni del c.c. che regolano il comparto assicurativo.

Ciò che l'agricoltore avrà assicurato, in termini di valore (resa X prezzo), ai fini della determinazione del sostegno pubblico, sarà verificato attraverso i Valori Standard nel seguente modo:

1. in primo luogo, sarà verificato che il valore della produzione storica, dichiarata nel Piano Assicurativo Individuale (PAI), non risulti superiore al Valore Standard di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore al Valore Standard sarà considerato ammissibile. In caso di valore storico superiore al Valore Standard, l'agricoltore dovrà disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI. Tale valore, superiore al Valore Standard, potrà essere considerato ammissibile solo previa verifica della predetta documentazione;

2. sarà successivamente verificato che il valore assicurato non risulti superiore al valore della produzione storica, a sua volta verificato secondo la procedura di cui al punto 1. Il valore della produzione storica, quindi, rappresenta il massimo valore ammissibile ai fini del sostegno pubblico.

Per quanto concerne il risarcimento, come riportato anche nel PSRN 2014-2020, lo stesso si determinerà per prodotto, sulla base della differenza tra il valore assicurato ed il valore residuo in campo, ottenuti applicando in entrambi i casi il prezzo stipulato in polizza, e coprirà esclusivamente le diminuzioni della resa quali/quantitativa. Al contempo, il risarcimento potrà essere attivato solo quando, a seguito del verificarsi di un evento avverso previsto nella copertura assicurativa, il valore residuo in campo risulti inferiore all'80% del valore della produzione storica, ovvero all'80% del valore assicurato laddove quest'ultimo sia inferiore al valore della produzione storica.

Il Direttore Generale
(Simona Angelini)

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.0045904 del 01/02/2021